



COMUNE di CHIETI

Ordinanza N. 5 del 24 luglio 2015

Prot. 38833

Chieti, 24.07.2015

IL SINDACO

Premesso :

- che in data 27/6/2015 vi è stato un incendio presso l'impianto di stoccaggio provvisorio sito in località Colle S. Antonio in agro di Chieti nelle aree individuate catastalmente al foglio 55 part. 173 e part. 167;
- che in seguito a detto incendio, con prot. n. 33849 del 28.06.2015, è stata emessa ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 ed a tutela della salute pubblica;
- che, in seguito alla comunicazione delle risultanze delle indagini condotte dalla ASL 02 Chieti - Lanciano - Vasto circa i livelli di contaminazione delle aree nell'intorno di 3,5 km dalla fonte dell'incendio, è stata emessa nuova ordinanza n.4 del 18.07.2015 annullando contestualmente la più restrittiva precedente ordinanza prot. n. 33849 del 28/6/2015;
- che l'area in cui è avvenuto l'incendio coincide con quella sede di un impianto per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, inizialmente autorizzato dalla Regione Abruzzo;
- che lo stesso impianto, nel tempo, non ha più ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione stessa;
- che il Tribunale di Chieti con sentenza del 10.02.2012 nel dissequestrare l'impianto in parola, condannava il titolare della Società che gestiva l'impianto stesso alla rimozione dei rifiuti;
- che la condanna, impugnata nei termini, veniva confermata in sede di appello;
- che la procedura per il dissequestro disposto con la sentenza di primo grado, vista la documentazione agli atti del Comune, non parrebbe essersi perfezionata. Per tale motivo ed anche per sapere se vi era stato nuovo provvedimento cautelare successivamente all'incendio, con nota del 30/6/2015 prot.n. 34249 è stata richiesta alla Procura della Repubblica di Chieti l'autorizzazione ad accedere nell'area di stoccaggio al fine di poter creare le condizioni migliori per consentire le operazione di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco;
- che con nota datata 01/7/2015 prot. n. 3729 la Corte d'Appello de L'Aquila dichiarava, richiamando la disposizione del Giudice di Prime Cure, che nulla ostava all'effettuazione dell'attività di rimozione dei rifiuti;
- che con nota del 02/07/2015 prot. n. 35009, indirizzata alla rinominata Corte d'Appello ed alla Procura di Chieti, lo scrivente, in riscontro alla nota della Corte del 01/7/2015 prot. n. 3729, puntualizzava che nessun verbale di riconsegna dell'area in capo al sig. Leunbruni era stato notificato al Comune, e che le sentenze di I e II Grado erano state impuginate dinanzi alla Suprema Corte;
- che a questa seconda nota la Corte d'Appello dava riscontro in data 10/7/2015, con atto prot.n. 356/15 acclarato al protocollo generale del Comune il successivo 13/7/2015 con prot.n. 36586, confermando che nulla ostava all'effettuazione delle attività richieste all'interno dell'area sito di stoccaggio dei rifiuti;

- che ad oggi il procedimento giudiziario non ha ancora trovato definizione conclusiva pendendo ricorso e giudizio presso la Corte di Cassazione;
- che in seguito all'incendio si è tenuto incontro presso la Provincia di Chieti in data 02/07/2015 ed in quella sede è stata sollevata la possibilità che l'area fosse stata nuovamente sequestrata dalla Procura di Chieti a causa dell'incendio sviluppatosi;
- che altresì tale ipotesi appariva confermata nella nota del 02/07/2015 a firma del comando locale dei VV.FF.;
- che in detta nota, i VV.FF., nel comunicare di aver definitivamente spento tutti i focolai dell'incendio, affermavano di aver rimesso i sigilli visto che l'incendio stesso era da considerarsi sicuramente di natura dolosa;
- che in attesa delle risultanze ARTA e ASL, i competenti uffici del Comune hanno interpellato ditte specializzate al fine di avere preventivi e/o proposte per la sistemazione dell'area e/o, dove fosse rilevato un rischio per la salute pubblica connesso con la presenza dei rifiuti e dei prodotti di combustione in parola, per la rimozione dei rifiuti stessi;
- che in risposta a tale interpello le società non sono state in grado di proporre preventivi in quanto, restava necessariamente da determinare se il rifiuto ancora integro ed i prodotti di combustione presenti nell'area, dovevano essere rimossi ovvero dovevano essere movimentati e messi in sicurezza all'interno di detta area;
- che comunque la rimozione del rifiuto comportava obbligatoriamente la preventiva classificazione dello stesso secondo i codici CER, mentre la messa in sicurezza comportava la certezza circa il libero accesso all'area e l'acquisizione di eventuali prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria al fine di evitare possibili inquinamenti delle prove nell'ambito del processo di indagine almeno sulla dolosità dell'incendio;
- che ad oggi, da parte della ASL e sulla base delle relazioni trasmesse, non vengono segnalati pericoli imminenti per la salute pubblica collegati alla presenza dei rifiuti e dei residui di combustione nell'area;
- che si è ancora in attesa delle risultanze delle analisi effettuate da ARTA al fine di verificare se sussistono pericoli di natura ambientale con relativa analisi circa il superamento o meno delle soglie di contaminazione consentite. Medesima considerazione deve farsi per le analisi coordinate dalla ASL ed affidate all'Istituto Zooprofilattico di Teramo;

Rilevato:

- che fino a prima dell'incendio in parola l'attività di cui trattasi era individuabile come illecito esercizio di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e non come abbandono di rifiuti così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3602/2012;
- che pertanto nella fattispecie trova applicazione l'art. 256 e non l'art.192 del D.lgs. 152/06;
- che comunque l'incendio in parola ha potenzialmente modificato la composizione dei rifiuti preesistenti e quindi, in assenza di nuova classificazione, non è possibile procedere al loro trasporto e smaltimento mancando i codici CER da applicarsi e quindi mancando anche qualsiasi riferimento sia alle cautele da adottarsi durante il trasporto e sia per l'impianto di destinazione finale;
- che è comunque necessario, in attesa delle risultanze ARTA, adottare provvedimenti a tutela di rischi, quantunque potenziali, per l'ambiente;
- che ai sensi dell'art. 242 del Codice per l'Ambiente spetta alla Provincia, una volta ricevuta la segnalazione, provvedere ad avviare i procedimenti inerenti la bonifica dei siti con l'individuazione del Responsabile dell'inquinamento;

Tutto ciò premesso e rilevato;

Visto il D.Lgs. 152/06 nel testo vigente;

ORDINA

al sig. Domenico Leombruni nato a Pratola Peligna il 02/08/1954 e residente in via Bagnaturo S. Pietro, 137 – Pratola Peligna (AQ) in qualità di Amministratore della SERVECO s.r.l., titolare della primaria autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali:

- a) l'adozione tempestiva ed immediata di ogni necessario atto e azione per mettere in sicurezza l'area ed i rifiuti tuttora stoccati nel sito di cui trattasi, il tutto, **entro e non oltre giorni 15 dalla notifica del presente atto**, pena l'azione sostitutiva in danno come per legge;
- b) di individuare a proprie spese e mediante indagine preliminare, i parametri oggetto di inquinamento anche al fine di accertare il superamento o meno delle soglie di contaminazione secondo il dettato dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e a proporre, ove risultassero superate le CSC, progetto di bonifica del sito contaminato con relativo crono- programma di intervento;

DA MANDATO

alla Polizia Locale di controllare il rispetto della presente ordinanza ed al Dirigente del VII settore, cui è inserito il servizio ambiente, di predisporre, di concerto con le altre istituzioni individuate nella presente ordinanza, ogni ulteriore atto di competenza Comunale che si dovesse rendere necessario per la tutela dell'ambiente.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata al **sig. Domenico Leombruni residente in via Bagnaturo S. Pietro, 137 – Pratola Peligna (AQ)**;
- che copia di detta ordinanza venga inviata:
 - a) alla Procura presso il Tribunale di Chieti in persona del Sig. Procuratore della Repubblica di Chieti, affinché, ove lo ritenga necessario, provveda a fornire le necessarie prescrizioni per evitare la perdita di prove di seguito all'incendio;
 - b) al Comandante della Polizia Locale ed al Dirigente del VII settore del Comune di Chieti;
 - c) al sig. Presidente della Provincia di Chieti;
 - d) al sig. Presidente della Regione Abruzzo;
 - e) al sig. Prefetto di Chieti;
 - f) al sig. Comandante del Corpo Forestale dello Stato – Sezione di Chieti;
 - g) al Comando Compagnia Carabinieri di Chieti;
 - h) alla Questura di Chieti;
 - i) all'ARTA Sezione di Chieti;
 - j) al Sindaco del Comune di Bucchianico;
 - k) alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza, quanti hanno interesse, potranno presentare ricorso al TAR Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ovvero, se non soggetti a notifica, dalla data di pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio del Comune di Chieti.

Che è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio del Comune di Chieti.

Il Sindaco
Avv. Umberto Di Primis

